Amministrazione federale delle dogane AFD Direzione generale delle dogane Sezione Centro di servizio alla clientela

Berna, 15.9.2008

Info e-dec (19) Correzione

Innovazioni concernenti il prossimo release produttivo (novembre 2008)

In occasione del prossimo release produttivo (previsto per novembre 2008) saranno introdotte le seguenti innovazioni:

- integrazione di e-dec Esportazione / sostituzione della PSE nella piattaforma d'imposizione e-dec (vedi anche informazioni sul progetto IDEA);
- integrazione di moduli per il rilevamento e l'allestimento di dichiarazioni doganali da parte dell'Amministrazione federale delle dogane nella piattaforma d'imposizione e-dec;
- diversi requisiti supplementari (secondo il riepilogo qui appresso).

Dettagli relativi all'integrazione di e-dec Esportazione

<u>X</u>ML

Per la trasmissione di dichiarazioni doganali d'importazione o d'esportazione e-dec o per la risposta a tali dichiarazioni, sono state definite interfacce XML comuni (versioni degli schemi edec o edecResponse 2.x). Da questo momento, alcuni messaggi edecResponse avranno come oggetto "e-dec Status message" anziché l'attuale "message processed by e-dec". Le attuali descrizioni delle interfacce e i relativi documenti Change-History sono pubblicati nel sito web dell'e-dec. Queste nuove versioni XML non saranno più trasposte in EDIFACT.

Fino a nuovo avviso, le dichiarazioni d'importazione possono tuttavia essere ancora trasmesse con le attuali versioni edecImport XML (1.2 e 1.3). Le risposte saranno parimenti trasmesse mediante i relativi messaggi edecImportResponse.

Test di plausibilità

L'integrazione di e-dec Esportazione e lo schema XML comune presuppongono l'attuazione delle nuove regole di plausibilità concernenti l'importazione qui appresso.

Other Header Check

R271: per il tipo di operazione di transito 1 (importazione) occorre indicare il numero dell'ufficio doganale

R272: per il tipo di operazione di transito 1 (importazione) occorre indicare il paese di produzione

R273: per il tipo di operazione di transito 1 (importazione) occorre indicare il nome del importatore, il codice postale, la città e paese.

R274: per il tipo di operazione di transito 1 (importazione) occorre indicare il conto doganale e il conto IVA

Origin Check

275: per il tipo di operazione di transito 1 (importazione) occorre indicare il Paese d'origine e attivare l'indicatore di preferenza (sì/no)

Statistic Check

276: per il tipo di operazione di transito 1 (importazione) occorre indicare il valore IVA e l'aliquota IVA

<u>Infrastruttura</u>

Le dichiarazioni d'importazione e d'esportazione vengono elaborate in un ambiente di sistema comune (al momento, per le dichiarazioni d'importazione è ancora possibile utilizzare l'attuale indirizzamento).

Dettagli relativi all'integrazione di moduli per il rilevamento e l'allestimento di dichiarazioni doganali da parte dell'Amministrazione federale delle dogane

Dati fissi dei clienti (file Domain)

 Nuovi valori per il luogo d'imposizione (3 = rilevamento posticipato del documento unico, ovvero da parte della dogana a partire dal documento unico; 4 = imposizione d'ufficio presso l'ufficio doganale da parte del personale doganale) e tipo d'imposizione (9 = casi speciali, codice di sdoganamento 9, ex SID) per il rilevamento dei dati da parte dell'Amministrazione federale delle dogane.

Test di plausibilità

Sebbene l'integrazione dei succitati moduli consista nella sostituzione di un sistema di rilevamento interno alla dogana, l'adeguamento delle regole di plausibilità esistenti e la realizzazione di quelle supplementari sono necessari.

Trattasi essenzialmente di quanto segue:

- determinate regole non hanno effetto sui nuovi luoghi d'imposizione 3 o 4 oppure tali luoghi vengono utilizzati soltanto per lo scopo previsto (regole 134a, 144a, 170a/b, 210ag, 269);
- il nuovo tipo d'imposizione 9 viene utilizzato soltanto per il rilevamento dei dati interno alla dogana (regole 270);
- le funzioni e le indicazioni supplementari necessarie al rilevamento dei dati interno alla dogana vengono garantite (regole 246 e 278).

Per il cliente non è necessario procedere a tale adequamento / tali estensioni.

Dettagli relativi all'attuazione dei requisiti supplementari

Si procede all'attuazione del requisito supplementare (lista Internet) qui appresso.

 Conferma di ricevimento per richiesta di rettifica nella fase 2 (dopo il conteggio dei tributi). Tale conferma viene effettuata mediante la restituzione di un relativo codice di stato (goodsdeclarationstatus > vedi descrizione aggiornata dell'interfaccia).

Gli altri nuovi messaggi di stato vengono parimenti rinviati mediante il nuovo XML.

Dettagli relativi all'attuazione di ulteriori adeguamenti

Nuovo indirizzo d'invio per le distinte elettroniche dei tributi.

• Sinora: edec@mbox.bit.admin.ch, da questo momento: bordereau@edec.ezv.admin.ch; vedi anche la descrizione aggiornata delle interfacce nel sito web.

Plausibilità:

- Specific Check 3: adeguamento della regola 199 (possono essere indicati il tipo di perfezionamento, il tipo di procedura e il tipo di conteggio);
- Specific Check 8: adeguamento della regola 183b (l'indicazione del numero convenzionale di statistica non è possibile) > i clienti sono già stati informati tramite la lista di diffusione;
- Authorisation Check: nuove regole 279/280 (controllo di rettifica in seguito all'integrazione di e-dec Esportazione);
- Specific Check 2: adeguamento della regola 209 (per il traffico di perfezionamento è anche necessario il tipo di conteggio);
- Permit Check R277: indicazione del numero d'autorizzazione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni in caso di procedura di riporto IVA (aliquota IVA 90).

Le modifiche saranno dapprima attuate nell'ambiente di test della dogana, dove potranno essere testate anche dai clienti della dogana (per maggiori dettagli vedi le note della versione nel sito web dell'e-dec).

L'helpdesk e-dec rimane a disposizione per eventuali domande.

Con i migliori saluti. Helpdesk e-dec